REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI TORINO

SEZIONE TERZA CIVILE

La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Ombretta Salvetti	Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando	Consigliere Relatore
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 1034/2021

avente ad oggetto: impugnazione di lodo arbitrale

promossa da:

EURO ESCO S.R.L. in liquidazione, (già EURO ESCO S.R.L.), P.I. 09201290013, in persona del liquidatore *pro tempore*, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Monica Caliaro che la rappresenta e difende per procura in atti;

PARTE IMPUGNANTE

Contro

BRUN TOYE FABRIZIO GIOVANNI (C.F. BRNFRZ46M15H555E), **BRUN TOYE BARBARA** (C.F. BRNBBR71S50G674Y) e **GONELLA LOREDANA** (C.F. GNLLDN51P59G674N), elettivamente domiciliati presso l'Avv. Daniele Lussana che li rappresenta e difende per procura in atti;

PARTE IMPUGNATA

Udienza di precisazione delle conclusioni del 6.10.2022.

CONCLUSIONI

Arbitrato in Italia

Firmato Da: LO MUNDO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 431c00a1239db2c94401b5adf8c4c9faf
Firmato Da: ORLANDO SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 11edeaffb84c81b
Firmato Da: SALVETTI OMBRETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3992689193ae3d3d529553bf2f314c97c

PER PARTE IMPUGNANTE:

in riforma del lodo arbitrale definitivo emesso in Torino in data 9.03.2021, reso dal Collegio Arbitrale composta dagli avv.ti Alessandro Barale, Andrea Ricuperati e Alberto Del Noce e dichiarato esecutivo con decreto del Tribunale Ordinario di Torino – Giudice dott. Francesco Moroni nel procedimento n. 8326/2021 RGVG in data 25.05.2021;

Nel merito:

dichiararsi nullo il lodo, pronunciato dal Collegio arbitrale in data 09.03.2021, per i motivi di diritto tutti dedotti nell'atto di citazione d'appello (di impugnazione del lodo) datato e notificato via PEC il 04.08.2021, e nelle successive note di trattazione scritta del 07.01.2022 e di replica del 10.01.2022;

In ogni caso:

con vittoria di compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, anche del giudizio di primo grado.

PER PARTE IMPUGNATA:

Rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, ivi comprese le istanze istruttore di controparte (in quanto tutte irrilevanti o, comunque, inammissibili)

dichiarare inammissibile l'appello ex art. 829 c.p.c., comma 1 o poiché (i) non sussiste alcuna delle nullità ivi indicate o ex art. cit., comma 2, perché (ii) controparte vi ha dato causa o rinunciato implicitamente,

in ogni caso, dichiarare il difetto di interesse di Euro Esco ad impugnare le parti del lodo ove sono state accolte domande della stessa o a ottenere riforme del lodo *in peius*.

Nel merito

Rigettare l'avverso appello, per i motivi che precedono, in quanto infondato in fatto ed in diritto o comunque inammissibile.

Pronunciare, occorrendo, la correzione dell'errore materiale presente nella parte dispositiva del lodo correggendo "Barbara Gonella" (errato) con "Barbara Brun Toye" (corretto).

In punto spese

Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze che la Corte riterrà di liquidare, maggiorate di rimborso forfettario, CPA, IVA e di successive occorrende.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento arbitrale

Con contratto del 16.9.2016, Brun Toye Fabrizio Giovanni, Brun Toye Barbara e Gonella Loredana cedevano le quote della Toye s.r.l. di cui erano titolari, pari alla totalità del capitale sociale, alla Euro Esco s.r.l., che le acquistava per il prezzo complessivo di € 400.000,00 (€ 360.000,00 per le quote di

Arbitrato in Italia

Firmato Da: LO MUNDO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 431c00a1239db2c94401b5adf8c4c9faf
Firmato Da: ORLANDO SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 11edeaffb84c81b
Firmato Da: SALVETTI OMBRETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3992689193ae3d3d52953bf2f314c97c

Brun Toye Fabrizio Giovanni pari al 90% del capitale sociale, € 20.000,00 per le quote di Brun Toye Barbara pari al 5%, € 20.000,00 per le quote di Gonella Loredana pari al 5%).

Con decreto ingiuntivo n.2677/2019 il Tribunale di Torino ingiungeva alla Euro Esco s.r.l. di pagare, a titolo di residuo del prezzo di vendita delle quote, la somma di € 270.000,00 a favore di Brun Toye Fabrizio Giovanni, di € 15.000,00 a favore di Brun Toye Barbara e di € 15.000,00 a favore di Gonella Loredana (per un totale di € 300.000,00, essendo già stata corrisposta la somma di € 100.000,00).

La Euro Esco s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito a fronte della clausola compromissoria pattuita all'art. 11 del contratto di cessione di quote, ed il giudizio veniva definito con sentenza del Tribunale di Torino n.5463/2019 che dichiarava l'incompetenza del giudice ordinario, la competenza del Collegio arbitrale rituale, la nullità del decreto ingiuntivo.

I signori Brun Toye e Gonella formulavano domanda di arbitrato rituale ai sensi dell'art. 11 del contratto, chiedendo il pagamento del prezzo residuo per la cessione delle quote della Toye s.r.l. di € 300.000,00 complessivi; Euro Esco s.r.l. chiedeva di rigettare la domanda eccependo l'inadempimento di controparte anche ai sensi dell'art. 1460 c.c. e domandava in via riconvenzionale di condannare la medesima al versamento in proprio favore di € 565.576,01 a titolo di risarcimento danni/indennizzo.

All'esito del procedimento, il Collegio arbitrale composto dagli Avv.ti Alessandro Barale, Andrea Ricuperati e Alberto Del Noce, pronunciava il lodo definitivo del 9.3.2021 con cui così provvedeva:

"*definitivamente deliberando –secondo equità ed in via rituale – nel procedimento in epigrafe meglio identificato:*

I.accerta e dichiara che i signori Fabrizio Giovanni Brun Toye, Barbara Brun Toye e Loredana Gonella sono tenuti ad indennizzare Euro Esco s.r.l., per i titoli e causali da quest'ultima dedotti in arbitrato, nella misura di complessivi € 18.200,00 in linea capitale, oltre interessi maturati al saggio legale ex art. 1284, comma 1, cod. civ. dal 30.4.2017 al 29.4.2018 (su € 6.066,67), dal 30.4.2018 al 29.4.2019 (su € 12.133,33) e dal 30.4.2019 (su € 18.200,00) alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo da parte dei Sigg.ri Brun Toye;

II. dichiara il credito di Euro Esco s.r.l., di cui al capo precedente, interamente estinto per compensazione – fino a concorrenza delle reciproche partite (per capitale ed interessi) di dare ed avere – con il maggior debito verso i Sigg.ri Brun Toye per il pagamento del prezzo di compravendita delle quote di partecipazione nella Toye s.r.l.;

III. dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna Euro Esco s.r.l. a pagare –quale restante prezzo (infra determinato già al netto dell'operata compensazione di cui al capo precedente) di compravendita delle quote di partecipazione nella Toye s.r.l. – la somma capitale di (i) € 253.620,00 in favore di Fabrizio

Arbitrato in Italia

Firmato Da: LO MUNDO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 431c00a1239db2c94401b5adf8c4c9faf
Firmato Da: ORLANDO SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 11edeaffb84c81b
Firmato Da: SALVETTI OMBRETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3992689193ae3d3d529553bf2f314c97c

Giovanni Brun Toye, (ii) € 14.090,00 in favore di Loredana Gonella e (iii) € 14.090,00 in favore di Barbara Gonella, in tutti i casi oltre interessi maturati e maturandi al saggio legale previsto dall'art. 1284, comma 1, del codice civile (i) sull'intero capitale dal 30.4.2019 alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, (ii) su 1/3 di tale capitale dal 30.4.2017 al 29.4.2018 e (iii) su 2/3 di tale capitale dal 30.4.2018 al 29.4.2019, nonché oltre interessi al saggio legale previsto dal combinato disposto degli artt. 1284, comma 4, cod.civ. e 5 D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo da parte dei Sigg.ri Brun Toye e maturandi allo stesso saggio fino al saldo;

IV. rigetta tutte le altre domande ed eccezioni delle parti;…".

Il lodo veniva dichiarato esecutivo con decreto ex art.825 c.p.c. del Tribunale di Torino del 25.5.2021.

Il presente giudizio.

Con atto di citazione denominato "atto di citazione in appello", la Euro Esco s.r.l. ha impugnato il lodo arbitrale articolando i motivi ex art. 829 c.p.c. che vengono di seguito illustrati, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo e ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe.

Brun Toye Fabrizio Giovanni, Brun Toye Barbara e Gonella Loredana, costituendosi, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto incompatibile con la specifica impugnazione di cui agli artt. 828 e ss. c.p.c. o ai sensi degli artt. 348 bis-342 c.p.c., hanno eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 829 c.p.c. perché non sussistono le nullità ivi indicate o perché controparte vi ha dato causa o rinunciato o per difetto di interesse, nel merito hanno chiesto di rigettare l'impugnazione e di correggere l'errore materiale presente nel dispositivo del lodo ove è scritto "Barbara Gonella" in luogo di "Barbara Brun Toye".

Con ordinanza pronunciata all'udienza del 13.1.2022, la Corte ha ritenuto che non sussistano i presupposti giuridici per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Fallimento Toye s.r.l., ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo, ha dato atto dell'esistenza di mero errore materiale nel lodo ove si fa riferimento a Barbara Gonella, essendo pacifico che si tratti di Barbara Brun Toye, e ha rilevato che le eccezioni ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. non sono pertinenti al peculiare rito dell'impugnazione del lodo arbitrale.

La presente decisione.

L'atto introduttivo del presente giudizio, pur se denominato "atto di citazione in appello", deve qualificarsi come impugnazione del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 827 c.p.c., in particolare impugnazione per nullità per i casi di cui all'art. 829 c.p.c., cui l'atto fa espresso riferimento nell'articolazione dei motivi.

Arbitrato in Italia

Firmato Da: LO MUNDO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 431c00a1239db2c94401b5adf8c4c9faf
Firmato Da: ORLANDO SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 11edeaffb84c81b
Firmato Da: SALVETTI OMBRETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3992689193ae3d3d52953bf2f314c97c

Pertanto, come già rilevato con l'ordinanza 13.1.2022, le eccezioni ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. non sono pertinenti al peculiare rito dell'impugnazione del lodo arbitrale.

L'impugnazione è infondata.

1)-Con il **primo motivo,** -"operata compensazione in violazione dell'art. 112 c.p.c. e conseguente nullità ex art. 829 n. 4 e 12 c.p.c."- l'impugnante deduce che il lodo è assunto in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., laddove opera d'ufficio la compensazione tra il credito vantato dai signori Brun Toye e Gonella ed il credito riconosciuto in favore della Euro Esco s.r.l., in mancanza di una esplicita domanda svolta dalla difesa di Euro Esco s.r.l.; allega che la compensazione operata costituisce una compensazione propria in quanto i crediti traggono origine da rapporti distinti, che pertanto non poteva essere svolta d'ufficio, che infatti la compensazione propria, a differenza di quella impropria, richiede l'eccezione o la domanda di parte.

Il motivo è manifestamente infondato.

Euro Esco s.r.l. nel procedimento arbitrale ha espressamente domandato la compensazione tra il credito per il pagamento del residuo prezzo dei signori Brun Toye e Gonella e il suo credito per indennizzo/risarcimento danni; le conclusioni definitive, corrispondenti a quelle precisate fin dalla costituzione nel procedimento arbitrale, sono infatti del seguente tenore:

"Dato atto dell'inadempienza di controparte per le causali meglio descritte in atti, anche ai sensi dell'art. 1337 CC, condannare i ricorrenti, in via solidale ed alternativa (o in subordine pro quota), a versare alla Soc. Euro Esco Srl (previa eventuale compensazione delle voci di danno accertate e/o accertande di cui ai parag. 4 di cui al presente atto con il saldo prezzo di cui al contratto inter partes), la somma di € 565.576,01, a titolo di risarcimento danni e/o indennizzo..".

Il Collegio arbitrale, compensando i reciproci crediti delle parti, ha pertanto accolto una domanda dell'odierna impugnante.

Il profilo evidenziato assorbe ogni ulteriore questione dedotta.

2)-Con il **secondo motivo** - "Decisione secondo equità in contrasto con la volontà delle parti secondo il combinato disposto degli artt. 114 c.p.c. e 112 disp. att.ne c.p.c. e conseguente nullità ex art. 829 c.p.c. n. 4 e n. 12"- l'impugnante deduce che il collegio arbitrale ha stabilito che l'arbitrato deve essere deciso secondo equità, in contrasto con la ferma opposizione degli attori e in assenza della necessaria richiesta congiunta delle parti ex art. 112 disp. att. c.p.c. in sede di precisazione delle conclusioni; allega che la richiesta di pronuncia secondo equità deve essere espressa e bilaterale, deve cioè risultare da atto scritto o da verbale ed occorre che si accerti la concorde volontà di entrambe le parti; e che nelle conclusioni delle parti non vi è traccia di tale istanza di decisione in via equitativa.

Il motivo è manifestamente infondato.

Arbitrato in Italia

Firmato Da: LO MUNDO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 431c00a1239db2c94401b5adf8c4c9faf
Firmato Da: ORLANDO SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 11edeaffb84c81b
Firmato Da: SALVETTI OMBRETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3992689193ae3d3d52953bf2f314c97c

L'accordo delle parti per la decisione secondo equità è contenuto nella convenzione di arbitrato (art. 11 del contratto di cessione quote), che espressamente prevede: "Gli arbitri giudicheranno secondo equità con libertà di procedura, ma nel rispetto delle regole del contraddittorio …".

Pertanto ai sensi dell'art. 822 c.p.c. gli arbitri dovevano decidere secondo equità.

La stessa odierna impugnante nel procedimento arbitrale ha dedotto che l'arbitrato doveva essere pronunciato secondo equità, facendo riferimento proprio alla clausola compromissoria e all'art. 822 c.p.c. (come si desume dalla memoria autorizzata 28.7.2020).

Il profilo evidenziato assorbe ogni ulteriore questione dedotta.

3)-Con il **terzo motivo –** "vizio di contraddittorietà per aver pronunciato al di fuori dei limiti della clausola arbitrale, in violazione dell'art. 829 c.p.c. n. 4" – l'impugnante deduce che il lodo appare contraddittorio per aver gli arbitri pronunciato al di fuori dai limiti del compromesso ed aver deciso il merito della controversia laddove il merito non poteva essere deciso; allega che il collegio si è pronunciato in materia extracontrattuale (precontrattuale), che esula dai limiti posti dalle parti alla clausola arbitrale, su materia esorbitante dall'oggetto del compromesso; che il risarcimento/indennizzo riconosciuto ad Euro Esco s.r.l. doveva essere collegato alla risoluzione del contratto ex art. 1493 c.c. o alla violazione dell'art. 1337 c.c., relativo alle trattative e alla responsabilità precontrattuale, e in assenza di domanda di risoluzione da ambo le parti pare che il collegio abbia optato per la seconda soluzione, ma in tal caso la decisione è stata assunta al di fuori dei limiti della convenzione arbitrale.

Il motivo è inammissibile.

Le deduzioni sono generiche, non essendo specificato quale parte del lodo è oggetto di censura.

In ogni caso si osserva che il collegio arbitrale ha riconosciuto un credito in capo a Euro Esco s.r.l. che deriva (non da responsabilità precontrattuale, ma) dagli specifici obblighi contrattuali assunti dalle controparti con l'art. 9 del contratto (lettere D e F del lodo, relative a diritti e obbligazioni scaturenti dal contratto di compravendita di quote societarie e alle sopravvenienze passive e/o minusvalenze e/o insussistenze di attivo lamentate dalla Euro Esco).

L'unico punto del lodo che si riferisce alla responsabilità precontrattuale (punto C pagine da 8 a 10), esamina una domanda proposta dalla stessa odierna impugnante, rileva che la tesi della Euro Esco s.r.l. secondo cui sarebbe prospettabile una responsabilità precontrattuale anche quando il contratto è stato concluso è minoritaria, e in ogni caso ritiene che dell'affermato illecito - per il comportamento precontrattuale delle controparti - non sia stata fornita prova.

Euro Esco s.r.l. non ha interesse ad impugnare il lodo con riferimento all'esame di una domanda dalla stessa proposta e, ai sensi dell'art. 829 comma 2 c.p.c., non può dedurre una nullità a cui ha dato causa, con conseguente inammissibilità del motivo.

Arbitrato in Italia

Firmato Da: LO MUNDO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 431c00a1239db2c94401b5adf8c4c9faf
Firmato Da: ORLANDO SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 11edeaffb84c81b
Firmato Da: SALVETTI OMBRETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3992689193ae3d3d52953bf2f314c97c

4)-Con il **quarto motivo -** "Fallimento Toye s.r.l. intervenuto successivamente al lodo ed integrazione del contraddittorio, in violazione dell'art. 829 c.p.c. n. 9" - l'impugnante deduce che: con sentenza emessa successivamente al lodo il Tribunale di Torino ha dichiarato il fallimento della Toye s.r.l.; tale fallimento si riflette sulla posizione di Euro Esco s.r.l.; la vertenza che ha costituito l'oggetto del procedimento arbitrale nasce proprio dall'atto di cessione delle quote della Toye s.r.l.; la Toye s.r.l. avrebbe dovuto essere parte del procedimento come soggetto cui il contraddittorio doveva essere esteso; il Collegio potrebbe operare la chiamata del Fallimento Toye ex art. 107 c.p.c. avendo il terzo un interesse a partecipare al presente procedimento e a vedersi riconosciuto il credito di € 18.200,00 attribuito nel lodo in favore di Euro Esco s.r.l. a titolo di ristoro del danno/indennizzo.

Il motivo è inammissibile.

Come già rilevato con l'ordinanza 13.1.2022, non sussistono i presupposti giuridici per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Fallimento Toye s.r.l..

La Toye s.r.l. non doveva essere parte del procedimento arbitrale ed il Fallimento non deve essere parte del presente giudizio di impugnazione, in quanto l'oggetto di entrambi è il contratto di cessione delle quote societarie con i relativi diritti e obblighi assunti dalle parti del contratto (cui si riferisce la clausola compromissoria), sicchè parti del procedimento di arbitrato e del presente giudizio sono esclusivamente cedenti e acquirente.

Euro Esco s.r.l. non ha interesse ad impugnare il lodo con riferimento al fatto che il credito da essa stessa vantato, e riconosciuto a suo favore dal collegio arbitrale su sua domanda, possa invece essere riconosciuto in capo al Fallimento Toye s.r.l.; il motivo è pertanto inammissibile.

5)-Con il **quinto motivo** – "condanna a favore di soggetto inesistente" **–** l'impugnante deduce che il lodo pronuncia una condanna di Euro Esco s.r.l. a pagare € 14.090,00 oltre interessi, in favore di soggetto che non era parte del procedimento arbitrale, ovvero Barbara Gonella.

Il motivo è manifestamente infondato.

Come già rilevato con l'ordinanza 13.1.2022, appare evidente che la parte dispositiva del lodo al punto III contiene un mero errore materiale ove fa riferimento a "Barbara Gonella" anziché a "Barbara Brun Toye", che è chiaramente la parte del procedimento e che come tale è indicata nell'intestazione del lodo e negli altri punti del dispositivo.

La Corte provvede, ai sensi dell'art. 826 ultimo comma c.p.c., a correggere l'errore materiale come richiesto dalla parte impugnata.

Le spese processuali del presente giudizio di impugnazione seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte impugnante. Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato

Arbitrato in Italia

Firmato Da: LO MUNDO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 431c00a1239db2c94011b5adf8c4c9faf
Firmato Da: ORLANDO SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 11edeaffb84c81b
Firmato Da: SALVETTI OMBRETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3992689193ae3d3d52953bf2f314c97c

dal D.M. 147/2022, nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi (scaglione di valore da € 260.000,01 a € 520.000,00) per le attività svolte (con esclusione della fase istruttoria, non svolta): € 4.389,00 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva, € 7.298,00 per fase decisionale, per totali € 14.239,00 per compensi; oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.

Sussistono i presupposti per la condanna dell'impugnante al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., essendo l'impugnazione stata proposta quantomeno con colpa grave mediante formulazione di motivi manifestamente infondati o inammissibili. La somma dovuta viene equitativamente liquidata in misura pari all'importo riconosciuto per compensi.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, applicabile al presente giudizio avente natura impugnatoria, la parte impugnante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,

-dichiara infondata e rigetta l'impugnazione, proposta da Euro Esco s.r.l. in liquidazione, del lodo arbitrale reso dal Collegio composto dagli Avv.ti Alessandro Barale, Andrea Ricuperati e Alberto Del Noce in data 9.3.2021;

-visto l'art. 826 ultimo comma c.p.c., corregge l'errore materiale contenuto nel dispositivo del lodo al punto III, disponendo che ove è scritto "Barbara Gonella" si intenda scritto "Barbara Brun Toye";

-condanna la parte impugnante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio a favore della parte impugnata, che liquida in € 14.239,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15%, CPA ed IVA di legge;

-condanna la parte impugnante al pagamento a favore della parte impugnata della somma ex art. 96 comma 3 c.p.c. di € 14.239,00.

Per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte impugnante.

Manda alla Cancelleria gli adempimenti di competenza per la correzione di errore materiale.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 13.12.2022 dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello.

Arbitrato in Italia

Firmato Da: LO MUNDO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 431c00a1239db2c94401b5adf8c4c9faf
Firmato Da: ORLANDO SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 11edeaffb84c81b
Firmato Da: SALVETTI OMBRETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3992689193ae3d3d52953bf2f314c97c

Il Consigliere Relatore
dott.ssa Silvia Orlando

La Presidente
Dott.ssa Ombretta Salvetti

Arbitrato in Italia

Firmato Da: LO MUNDO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 431c00a1239db2c9401b5adf8c4c9faf
Firmato Da: ORLANDO SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 11edeaffb84c81b
Firmato Da: SALVETTI OMBRETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3992689193ae3d3d52953bf2f314c97c